

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DI SECONDA FASCIA DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO

(emanato con D.D. n. 683 del 26 settembre 2024; modificato con D.D. n. 507 del 28 settembre 2026)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato di seconda fascia presso la Scuola Normale Superiore mediante concorso pubblico, ferme restando le altre modalità di reclutamento e di copertura dei posti previste dalla normativa vigente, eventualmente disciplinate dalla Scuola con propri regolamenti o atti interni.

Articolo 2

Accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia

1. Il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia presso la Scuola Normale Superiore, disciplinato dal presente regolamento, si svolge per titoli ed esami.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono previste nell'ambito della programmazione triennale di fabbisogno di personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, in relazione alle esigenze identificate nell'assetto organizzativo della Scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa e previo accertamento della disponibilità delle relative risorse di bilancio.
3. Le procedure concorsuali si svolgono con modalità che si conformino ai principi di imparzialità, trasparenza, economicità e celerità di espletamento.

Articolo 3

Bando di concorso

1. Il bando di concorso è emanato con decreto del/della Segretario/a Generale e deve indicare:
 - a) il numero dei posti messi a concorso, il profilo professionale e le eventuali percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie di soggetti
 - b) i requisiti soggettivi, generali e specifici, di partecipazione
 - c) il termine - che non può essere inferiore a 10, né, di norma, superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento - e le modalità per la presentazione della domanda
 - d) l'individuazione delle specifiche competenze e conoscenze richieste per il profilo professionale da ricoprire, ivi compresa la conoscenza di massimo due lingue straniere, nonché la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
 - e) l'indicazione delle materie e del contenuto delle prove d'esame, con la previsione dell'accertamento, nell'ambito delle stesse, delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali ai sensi dell'articolo 9, comma 4
 - f) il calendario e la sede delle prove ovvero le modalità per portarne i/le candidati/e a conoscenza tramite avvisi pubblicati nell'apposita sezione del sito web della Scuola dedicata al concorso con valore di notifica a tutti gli effetti, fatte salve eventuali ulteriori modalità previste dal bando
 - g) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove
 - h) i titoli valutabili, il punteggio massimo ad essi attribuibile, nonché le modalità di presentazione degli stessi
 - i) le previsioni in merito alle misure organizzative adottabili per lo svolgimento delle prove selettive in caso di partecipazione di soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento accertati ai sensi della legge n. 170/2010 (DSA), oppure di soggetti con disabilità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, nonché – infine – le specifiche misure organizzative finalizzate a non pregiudicare lo svolgimento delle prove da parte delle candidate anche qualora siano impossibilitate al rispetto del relativo calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento. A tali fini il bando prevede specifici termini e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse
 - j) i criteri di formazione della graduatoria generale di merito e la sua validità temporale, nonché i titoli che danno luogo a precedenza ovvero a preferenza a parità di punteggio da applicare al concorso nel rispetto della normativa per tempo vigente
 - k) il contributo per le spese di segreteria, non rimborsabile, dovuto per la partecipazione alla procedura,

nella misura stabilita dal bando entro i limiti previsti dalla normativa vigente, e le relative modalità di versamento

- l) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Il bando deve altresì individuare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento, e recare ogni altra indicazione prevista da norme imperative di legge.
3. Il bando è pubblicato all'albo online della Scuola e nel Portale unico del reclutamento (www.InPA.it) ed è pubblicizzato nell'apposita sezione del sito web della Scuola (www.sns.it) dedicato al concorso. Le predette modalità di pubblicazione del bando esonerano dall'obbligo di pubblicazione della selezione pubblica sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 4

Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione al concorso, nonché i titoli posseduti e i relativi allegati richiesti per la partecipazione, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica utilizzando la procedura informatica dedicata in uso presso la Scuola alla data di indizione del concorso ed espressamente indicata dal bando.
I/le candidati/e dovranno registrarsi e accedere all'applicazione utilizzando le credenziali direttamente rilasciate dalla procedura informatica, nonché compilare in modo completo la domanda, caricarvi la documentazione richiesta, sottoscriverla ed inviarla attenendosi alle specifiche indicazioni previste dal bando.
2. Per la partecipazione al concorso non sono ammesse altre forme di invio delle domande o della documentazione utile rispetto a quanto previsto dal precedente comma 1. Solo in caso di comprovata indisponibilità tecnica e/o in caso di malfunzionamento parziale o totale della procedura informatica, riconosciuti dalla Scuola e tali da impedire ai/candidati/e l'utilizzo della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando prevedrà che l'Amministrazione possa accettare la domanda di ammissione o la documentazione a corredo presentata anche in diversa modalità e/o che sia disposta una proroga del termine di scadenza connesso alla durata del malfunzionamento. Gli eventuali avvisi relativi alle predette situazioni saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito web della Scuola dedicata al concorso, fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori modalità previste dal bando.
3. Nella domanda deve necessariamente essere indicata l'appartenenza da parte del/della candidato/a ad eventuali categorie riservatarie e l'eventuale possesso dei titoli di preferenza.

Articolo 5

Requisiti di ammissione al concorso

1. Ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia della Scuola Normale Superiore possono partecipare i/le candidati/e in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche che si trovino in una delle seguenti condizioni soggettive:
 - a) dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, in possesso di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio - o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate dal D.P.C.M. 27.04.2018 n. 80, almeno tre anni di servizio - svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i/le dipendenti delle amministrazioni statali reclutati/e a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
 - b) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
 - c) soggetti che abbiano svolto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché in possesso di laurea;
 - d) soggetti in possesso di laurea, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per laurea si intende il possesso di uno dei seguenti titoli di studio universitari: laurea triennale (L) ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/2004, diploma di laurea (DL) ante D.M. 509/1999, laurea specialistica (LS) ex D.M. 509/1999, laurea magistrale (LM) ex D.M. 270/2004).
2. Tutte le funzioni dirigenziali esercitate e/o gli incarichi dirigenziali o equiparati di cui al comma precedente devono essere stati conferite/i con provvedimento formale dell'organo competente in base a quanto previsto dagli ordinamenti dell'amministrazione o dell'ente al quale il/la candidato/a appartiene e devono essere documentati.
3. Sono da considerare incarichi equiparati a quelli dirigenziali gli incarichi conferiti ai sensi di specifiche fonti normative legislative o regolamentari che prevedano l'equiparazione in riferimento tanto al profilo giuridico

quanto a quello economico.

4. Tenuto conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale e della professionalità da selezionare, il bando di concorso potrà richiedere il possesso di ulteriori e/o specifici titoli di studio o abilitazioni professionali.
5. Interpretando e applicando l'art. 18, comma 1 lettere b) e c) della Legge n. 240/2010, non possono essere ammessi/e al concorso coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il/la Direttore/Direttrice, il/la Segretario/a Generale, un/a componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola. I predetti soggetti non possono altresì partecipare al concorso, né essere assunti/e dal momento della delibera di copertura del posto fino a quello della sottoscrizione del contratto.
6. Salva diversa previsione del bando, i requisiti prescritti e l'assenza di situazioni insanabili di incompatibilità devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
7. I/le candidati/e sono ammessi/e al concorso con riserva. L'Amministrazione può disporre l'esclusione del/della candidato/a per difetto dei requisiti prescritti in ogni fase del procedimento, con decreto motivato del/della Segretario/a Generale; tale provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati con comunicazione individuale, fatte salve diverse modalità previste dal bando.

Articolo 6

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è composta da tre o cinque membri esperti nelle materie concorsuali, di cui uno/a con funzione di presidente, e da un/a segretario/a ed è nominata con decreto del/della Segretario/a Generale. Detti componenti sono scelti tra soggetti di qualificazione ed esperienza appropriate, appartenenti al personale docente e ricercatore universitario, al personale dirigente pubblico o privato, alla magistratura o all'Avvocatura dello Stato, nonché tra soggetti di comprovata qualificazione o con specifica esperienza nella selezione del personale. Nel rispetto dei principi delle pari opportunità, ogni commissione è composta per almeno un terzo da membri di genere femminile.
Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da dipendenti appartenenti all'area dei collaboratori o area superiore.
2. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici possono indicare dei/delle supplenti che intervengano alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato dei membri effettivi.
3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera, per specifiche materie e/o per le prove attitudinali.
4. Non possono far parte della commissione esaminatrice:
 - a) i/le componenti degli organi di governo della Scuola Normale Superiore;
 - b) coloro che ricoprono cariche politiche;
 - c) coloro che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - d) coloro che abbiano riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale, anche con compiti di segreteria.
5. Le commissioni potranno riunirsi in modalità telematica, mediante collegamento da remoto tra i membri, avvalendosi di sistemi di videoconferenza o di qualsiasi altro strumento telematico di lavoro collegiale di cui ciascun/a commissario/a faccia uso esclusivo e protetto, che sia idoneo a consentire la comunicazione in tempo reale, il collegamento tra i/le partecipanti alla riunione e la visione degli atti e lo scambio di documenti, durante tutte le fasi di svolgimento delle procedure, tranne che durante lo svolgimento delle prove scritte, nonché della prova orale svolta in presenza.

Articolo 7

Lavori della commissione esaminatrice

1. La commissione, alla prima riunione, senza prendere visione dell'elenco dei/delle candidati/e, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove d'esame, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Nella stessa riunione la commissione stabilisce altresì i criteri e le modalità di valutazione dei titoli nel rispetto di quanto indicato dal bando.
2. Dopo la prima riunione e comunque prima dell'inizio delle prove d'esame, la commissione, considerato il numero dei/delle candidati/e, stabilisce la programmazione di massima delle fasi endoprocedimentali del concorso. I membri della commissione, presa visione dell'elenco dei/delle partecipanti, sottoscrivono apposita dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra loro e i/le candidati/e, ai sensi dell'art. 51 del c.p.c., dell'art. 35bis del D. Lgs. n. 165/2001 e delle altre norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Laddove si verifichi una situazione di incompatibilità, il membro della commissione ha l'obbligo di dimettersi.
3. Con riferimento alle prove scritte, la commissione prepara tre tracce per ciascuna prova; esse sono segrete

e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai/candidati/e è effettuata tramite sorteggio o con modalità casuali immediatamente prima dell'inizio della prova scritta. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove scritte la commissione valuta gli elaborati e forma l'elenco dei/delle candidati/e esaminati/e con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascuno/a. L'avviso con l'indicazione degli esiti delle prove scritte e l'elenco dei soggetti ammessi alla prova orale è pubblicato nell'apposita sezione del sito web della Scuola dedicato al concorso, fatte salve eventuali ulteriori modalità previste dal bando.

4. Con riferimento alla prova orale, la commissione prima dell'inizio di ciascuna sessione determina i quesiti da porre ai/candidati/e nell'ambito delle materie previste dal bando. Tali quesiti sono proposti a ciascun/a candidato/a previa estrazione a sorte. Gli esiti della prova orale sono pubblicati nell'apposita sezione del sito web della Scuola dedicato al concorso con riferimento ad ogni eventuale sessione giornaliera di esame, fatte salve eventuali ulteriori modalità previste dal bando. Successivamente all'espletamento di tali prove la commissione effettua la valutazione dei titoli, che, di norma, deve concludersi entro 30 giorni dall'ultima sessione delle stesse.
5. Per le attività valutative e decisorie la commissione opera sempre con l'intervento di tutti i suoi membri e a votazione palese.
6. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice viene redatto per ogni seduta un processo verbale sottoscritto dai membri e dal/dalla segretario/a. La commissione trasmette agli uffici competenti dell'Amministrazione gli atti da approvare.
7. Le selezioni si concludono, di norma, entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione con motivata relazione da inoltrare al/alla Segretario/a Generale e, per conoscenza, al Dipartimento della Funzione Pubblica. In caso di mancato rispetto del predetto termine di conclusione dei lavori, la Scuola, tenuto conto delle motivazioni addotte, potrà disporre la proroga. La Scuola pubblica sul proprio sito web il dato relativo alla durata di ciascun concorso pubblico svolto.

Articolo 8

Prove preselettive

1. Qualora il numero di candidati/e ammessi/e al concorso sia ritenuto tale da pregiudicare il rapido e efficiente svolgimento delle procedure concorsuali, può essere prevista l'effettuazione di una prova preselettiva di accesso alle prove scritte, tramite una serie di quesiti, anche a risposta multipla, sulle materie oggetto delle prove concorsuali. Il test può inoltre accertare il possesso delle capacità attitudinali con particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alle soluzioni dei problemi.
2. Per l'espletamento delle procedure preselettive e/o per la predisposizione dei test preselettivi la Scuola può ricorrere ad organismi, enti o proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione in materia, fatti salvi i compiti spettanti alla commissione esaminatrice.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 9

Svolgimento delle prove d'esame

1. Il concorso consiste nel superamento di due o più prove scritte e una prova orale.
2. Le prove scritte sono dirette a valutare, sia sotto il profilo teorico sia sotto quello pratico operativo, la preparazione del/della candidato/a sulle materie indicate dal bando, la sua attitudine all'analisi dei fatti e la sua capacità di dare soluzioni tecniche, operative, organizzative, gestionali e giuridiche, di problemi inerenti le funzioni dirigenziali da svolgere, nonché l'attitudine alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con le attività istituzionali della Scuola.
3. La prova orale consiste in uno o più colloqui interdisciplinari sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare, oltre alle conoscenze e competenze necessarie all'attività richiesta, le qualità attitudinali ad elevato impatto manageriale quali: creatività e innovazione, imprenditorialità, tensione al risultato, apertura al cambiamento, capacità relazionali e di gestione delle risorse umane.
Nel corso della prova orale è accertata altresì la conoscenza della/delle lingue straniere prevista/e dal bando, la conoscenza – anche mediante eventuale verifica pratica - dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché l'eventuale conoscenza delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
4. In conformità ai principi espressi dalla normativa vigente e dalle linee guida nazionali in materia di accesso alla dirigenza pubblica, gli accertamenti previsti dai commi 2 e 3 sono altresì finalizzati, nel loro complesso, alla valutazione delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali dei/delle candidati/e, con particolare riferimento alle competenze trasversali, manageriali e di leadership, in relazione allo specifico profilo dirigenziale da ricoprire. A tal fine, una o più delle prove scritte e orali del concorso possono avere

anche carattere o contenuto pratico-gestionale e avvalersi di metodologie di tipo situazionale, quali, a titolo esemplificativo, analisi di casi, simulazioni o interviste comportamentali, secondo quanto previsto dal bando e, comunque, in base alle determinazioni della Commissione. La valutazione di tali aspetti rientra nella piena e ordinaria competenza della Commissione esaminatrice, ferma restando la facoltà della Scuola di includere nella Commissione professionisti esperti nella selezione del personale (assessor) o di aggregarli quali membri aggiunti ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

5. I voti di ciascuna delle prove d'esame sono espressi in centesimi e ciascuna prova si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Sono ammessi/e alla prova orale i/le candidati/e che abbiano superato le prove scritte.
6. Qualora il calendario delle prove non sia già indicato nel bando di concorso, i/le candidati/e devono riceverne notizia, secondo le modalità indicate dal bando stesso, almeno quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna.
7. Le prove scritte saranno effettuate in presenza, mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati dalla connessione a internet. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione fornita dall'Amministrazione che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno/a o più candidati/e, la commissione concederà un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento e/o adotterà le eventuali diverse soluzioni e misure ritenute necessarie per consentire di portare a termine la prova d'esame.
8. La prova orale sarà effettuata in presenza presso una delle sedi della Scuola. È fatta salva la possibilità – qualora prevista dal bando - di consentire di sostenerla in collegamento da remoto ai/alle singoli/e candidati/e che ne facciano motivatamente richiesta scritta in presenza di particolari stati o situazioni, debitamente documentate, impeditive a svolgerla presso le sedi della Scuola, che siano valutate come idonee a giustificare il ricorso eccezionale alla modalità telematica a giudizio insindacabile della commissione. In tal caso la prova orale dei/delle candidati/e dovrà avvenire, di norma, nella stessa data e orario stabiliti per la prova orale di coloro che la sostengono in presenza. In tale ultimo caso la prova avverrà mediante collegamento da remoto tra i membri della commissione e i/le candidati/e interessati/e attraverso sistemi di videoconferenza, assicurando in ogni caso la pubblicità della convocazione, l'identificazione dei/delle candidati/e ed il corretto svolgimento della prova in remoto. Per le modalità operative dello svolgimento della prova orale da remoto trovano applicazione le Linee guida emanate con decreto del Segretario Generale n. 204/2021 e s.m.i. Il/la candidato/a che non si attenga a quanto stabilito dalle Linee guida è escluso/a dalla selezione. La Scuola non risponde di eventuali malfunzionamenti della connessione per fatti a essa non imputabili, né di malfunzionamenti della strumentazione in uso al/alla singolo/a candidato/a durante lo svolgimento della prova. Qualora per tali ragioni la commissione sia impossibilitata a esprimere una valutazione sull'esito della prova orale, dichiarerà non superata la prova.

Articolo 10

Valutazione dei titoli

1. Il punteggio riservato ai titoli non può superare il 40% del punteggio totale del concorso. Il valore complessivo dei titoli è determinato dal bando nel limite massimo di 120 punti. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica, qualora la Scuola preveda nel bando di concorso una terza prova scritta, il valore complessivo dei titoli è determinato dal bando nel limite massimo di 160 punti.
2. Secondo quanto sarà specificato dal bando, sono valutabili le seguenti categorie di titoli di cui alla normativa vigente:
 - a) titoli di studio universitari ed altri titoli;
 - b) abilitazioni professionali;
 - c) titoli di carriera e di servizio;
 - d) pubblicazioni scientifiche attinenti.
3. Le specifiche categorie di titoli valutabili, le tipologie di titoli valutabili all'interno di ogni categoria prevista, il relativo peso, nonché gli eventuali criteri generali di valutazione, sono determinati nel bando di concorso - nel rispetto di quanto previsto al comma 1 e alla luce del D.P.C.M. 16 aprile 2018, n. 78 - secondo un criterio di attinenza e di rilevanza con le materie oggetto delle prove d'esame e con le funzioni dirigenziali da esercitare. Al fine di favorire il giusto equilibrio tra la valorizzazione delle competenze dei/delle candidati/e e la contestuale necessità di assicurare celerità ed efficienza procedurale, non gravando la commissione della valutazione di titoli poco significativi ai fini della copertura del ruolo richiesto, il bando può prevedere un limite di titoli producibile da ciascun/a candidato/a.
4. Il possesso dei titoli, che deve sussistere alla data di scadenza della presentazione delle domande, dovrà essere debitamente documentato dai/dalle candidati/e secondo le modalità specificate nel bando di selezione. La loro valutazione in termini di punteggio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente nei confronti dei/delle candidati/e che abbiano superato

la prova medesima.

Articolo 11

Graduatoria di merito

1. Di norma nei 15 giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva, composta dal punteggio relativo alle prove di esame e dal punteggio attribuito ai titoli, riportati da ciascun/a candidato/a, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dal bando. Ricevuti gli atti dalla commissione esaminatrice, dopo la verifica della relativa regolarità formale a cura degli uffici competenti dell'Amministrazione, la graduatoria di merito, unitamente alla dichiarazione dei soggetti vincitori, è approvata dal/dalla Segretario/a Generale ed è pubblicata mediante affissione all'albo online della Scuola con valore di notifica a tutti gli effetti, fatte salve eventuali ulteriori modalità previste dal bando; dalla stessa data decorre il termine per eventuali impugnative. Il predetto provvedimento è altresì pubblicizzato nell'apposita sezione del sito web dedicato al concorso.
2. La graduatoria, salvo proroghe disposte *ex lege*, rimane efficace per ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione all'albo online della Scuola.

Articolo 12 Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le norme in materia di accesso agli impieghi pubblici, ivi comprese le vigenti disposizioni contenute nel D.P.R. 487/94 e s.m.i. per quanto con esso compatibili e applicabili alla luce dell'art. 70, comma 13 del D. Lgs. n. 165/2001, il contratto collettivo e le norme che regolano il rapporto di lavoro del personale dirigente del comparto dell'Area Istruzione e Ricerca. I bandi possono prevedere disposizioni in deroga al presente Regolamento al fine di dare attuazione alle norme imperative contenute nella legge o nei contratti collettivi per tempo vigenti.
2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di emanazione. Dall'entrata in vigore del presente regolamento si considera interamente abrogato il Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato della Scuola Normale Superiore di Pisa emanato con D.D. n. 415 del 18 settembre 2008.